



***Direzione Centrale Organizzazione***  
***Direzione Centrale Relazioni Internazionali***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***  
***Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali***

**Roma, 26-05-2026**

**Messaggio n. 1738**

Allegati n.1

**OGGETTO: Schema di convenzione quadro tra l'INPS, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e le Agenzie regionali per il lavoro, per lo scambio telematico delle informazioni ai sensi del regolamento (CE) 883/2004 e del regolamento di applicazione (CE) 987/2009. Sistema di Comunicazione Europeo denominato "EESSI". Istruzioni operative e contabili**

## **1. Premessa**

Con la deliberazione n. 138 del 17 settembre 2025 il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha adottato lo "Schema di convenzione quadro tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni/la Provincia autonoma di Trento/la Provincia autonoma di Bolzano/le Agenzie regionali per il lavoro, per lo scambio telematico delle informazioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 - Sistema di Comunicazione Europeo denominato EESSI" (Allegato n. 1).

Lo schema di convenzione dà attuazione alle disposizioni dei regolamenti (CE) 883/2004 e n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e della decisione E7 del 27 giugno 2019 della Commissione amministrativa per il Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevedono che lo scambio dei flussi di informazione tra le Istituzioni degli Stati membri dell'Unione europea si effettui per via elettronica, direttamente o indirettamente tramite punti di accesso, nell'ambito di un sistema di comunicazione comune denominato EESSI (*Electronic Exchange of Social Security Information*), in cui la trasmissione di informazioni avviene mediante l'utilizzo di documenti elettronici strutturati, denominati SED (*Structured Electronic Documents*), inseriti all'interno di flussi di lavoro standardizzati, denominati BUC (*Business Use Cases*).

In particolare, con la citata decisione E7 è stata stabilita, a decorrere dal 3 luglio 2019, l'esclusività della trasmissione elettronica mediante il sistema EESSI per lo scambio tra le Istituzioni europee di sicurezza sociale di ogni informazione attestante il diritto e ogni altra documentazione riferita alla mobilità di lavoratori e pensionati, con conseguente dematerializzazione.

Lo schema di convenzione quadro in argomento impegna, quindi, le Parti a realizzare lo scambio elettronico dei dati tra le Istituzioni italiane e comunitarie nell'ambito del sistema di comunicazione comune EESSI, mediante flussi di informazione standardizzati e utilizzando strumenti informatici messi a disposizione dalla Commissione europea e gestiti in Italia dall'INPS tramite il sistema JINA (*Jump Interface for National Application*), evoluzione del precedente sistema RINA (*Reference Interface for National Application*), le cui modalità di trasmissione e specifiche tecniche sono stabilite nel corrispondente Allegato tecnico, che costituisce parte integrante dello schema di convenzione.

Nello specifico, nello schema di convenzione, sono definite le modalità di collaborazione tra l'Istituto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (di seguito, Ministero) e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Agenzie regionali per il lavoro (di seguito, "Soggetto Convenzionato"), al fine di realizzare, in attuazione dei citati atti normativi, lo scambio delle informazioni tra i diversi organismi di sicurezza sociale dell'Unione europea, in particolare in merito all'iscrizione presso i Centri per l'Impiego di persone che si recano in Italia in cerca di lavoro, esportando una prestazione di disoccupazione erogata da un altro Paese dell'Unione europea, nonché delle informazioni relative alle persone disoccupate che possono iscriversi contemporaneamente presso gli Uffici del lavoro dello Stato di residenza e in quello di ultima occupazione.

All'interno del sistema EESSI, l'INPS opera quale "punto di accesso" per l'Italia, per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale e assistenziale e per tutti gli Enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo, a seguito di formale designazione avvenuta con il decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, 29 gennaio 2009.

In tale modo, attraverso la propria struttura tecnologica, l'Istituto consente al Ministero e al Soggetto Convenzionato, di inviare e ricevere informazioni e dati tramite gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione europeo.

Nell'ambito dello schema di convenzione, la Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione del Ministero, alla quale a decorrere dal 1° marzo 2024 è stata attribuita la funzione di coordinamento della gestione delle misure di politica attiva, del collocamento mirato e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, assume i ruoli di *Default Institution* e *Liason Body*, con funzioni specifiche di coordinamento e supporto operativo per la regolazione dei rapporti tra le parti.

Alla *Default Institution* possono essere destinate le richieste nei casi in cui non sia possibile individuare l'Istituzione estera competente.

Il *Liason Body* è invece un organismo di collegamento deputato a rispondere alle domande di informazioni e di assistenza, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) 987/2009.

Tanto premesso, di seguito si illustrano le modalità di scambio delle informazioni e le modalità di adesione alla convenzione.

## **2. Modalità di scambio delle informazioni**

Lo scambio elettronico dei dati avviene tramite il sistema "JINA", con l'installazione e attivazione di una utenza collegata al sistema comunicativo JINA fornito dall'INPS.

Il Ministero e il Soggetto Convenzionato devono provvedere all'acquisto e al rinnovo, alla scadenza, del certificato "*eBMS certificate*" e del certificato "*Business signature certificate*", e comunicarne la chiave pubblica all'IR (*Institution Repository*) SPOC (*Single Point of Contact*) dell'INPS, unitamente alle informazioni relative alle proprie competenze che devono essere esposte sull'IR. Lo SPOC provvede poi al caricamento delle suddette informazioni nell'IR messo a disposizione dalla Commissione europea.

Con riferimento ai dati scambiati in ambito nazionale, tra l'INPS, il Ministero e il Soggetto

Convenzionato, la sicurezza e la protezione degli accessi sono assicurate nell'ambito dei livelli di servizio garantiti dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC), al quale il Soggetto Convenzionato deve aderire.

In attesa dell'instaurazione del collegamento, per mezzo del suddetto sistema SPC, il canale di comunicazione prescelto tra il Ministero, il Soggetto Convenzionato e l'INPS deve essere tale da potere, comunque, garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli assicurati dalla connettività in ambito SPC.

Le modalità e le specifiche tecniche per lo scambio elettronico dei dati sono stabilite nell'Allegato tecnico dello schema di convenzione.

I flussi di informazione standardizzati, ossia i casi d'uso amministrativi inseriti all'interno dei documenti elettronici strutturati, sono invece declinati e definiti nell'Allegato amministrativo, che costituisce parte integrante dello schema di convenzione.

### **3. Modalità di adesione alla convenzione**

Il Soggetto che intende sottoscrivere la convenzione deve manifestare il proprio interesse alla Direzione regionale dell'INPS territorialmente competente.

In particolare, ai fini della predisposizione del testo, aderente allo schema di convenzione in argomento, il Soggetto interessato deve altresì comunicare, alla medesima Direzione regionale, le seguenti informazioni:

- l'indirizzo della propria sede e il nominativo del legale rappresentante che sottoscriverà la convenzione (cfr. pag. 1 della convenzione);
- nel caso in cui il Soggetto interessato sia un'Agenzia regionale del lavoro, gli estremi della legge regionale con la quale la Regione ha istituito la medesima Agenzia con delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (cfr. pag. 3 della convenzione).

Il testo della convenzione è trasmesso dalla Direzione regionale dell'INPS competente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Soggetto interessato ai fini della sottoscrizione.

La sottoscrizione dell'atto convenzionale deve avvenire con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, una volta firmato, deve essere trasmesso, tramite PEC, alla Direzione regionale dell'INPS competente per la successiva sottoscrizione da parte del Direttore regionale della medesima.

La Direzione regionale dell'INPS competente trasmette, quindi, l'atto, completo delle firme, alla

Direzione centrale Organizzazione dell'Istituto, ai fini della sottoscrizione della convenzione da parte della Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione del Ministero.

L'atto così perfezionato, una volta restituito alla Direzione centrale Organizzazione, è quindi trasmesso alla Direzione regionale competente che, a sua volta, ne cura la trasmissione al Soggetto Convenzionato.

#### **4. Durata della Convenzione**

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi tramite scambio di note tramite PEC, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti si riservano comunque la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione dandone comunicazioni alle controparti tramite PEC e con almeno sei mesi di preavviso. In tale caso, gli importi dovuti dal Soggetto Convenzionato saranno ricalcolati in base al periodo di effettiva fruizione del servizio.

#### **5. Istruzioni contabili**

Il Soggetto Convenzionato deve corrispondere all'INPS, a titolo di rimborso per le attività svolte, i seguenti oneri:

- a. un costo *una tantum* pari a 3.736,00 euro (IVA esclusa), per le attività tecnico-informatiche e di formazione del personale del Soggetto Convenzionato. Tale importo deve essere versato entro 60 giorni dal perfezionamento della convenzione;
- b. un costo annuale pari a 4.592,00 euro (IVA esclusa), per le attività di manutenzione e gestione delle procedure, *management* e *help desk*, a cui deve sommarsi l'importo di 75,42 euro (IVA esclusa) per la gestione del prodotto JINA per il primo anno, per un totale di 4.667,42 euro (IVA esclusa).

Il costo annuale viene rivalutato annualmente sulla base della rivalutazione percentuale degli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) rilevati al 30 novembre di ogni anno e oggetto di apposita comunicazione tramite PEC al Soggetto Convenzionato.

L'INPS, inoltre, si riserva di rivedere l'importo del costo annuale laddove, per l'esecuzione della convenzione, risulti necessario lo svolgimento di prestazioni ulteriori a proprio carico, previa

apposita comunicazione da trasmettere tramite PEC al Soggetto Convenzionato, entro il 30 novembre di ogni anno successivo alla sottoscrizione della convenzione.

L'importo annuale deve essere versato secondo le seguenti modalità:

- in relazione all'anno solare di sottoscrizione dell'atto, entro 30 giorni dal perfezionamento della convenzione;
- limitatamente al periodo di vigenza della convenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno solare di riferimento.

Il versamento deve essere effettuato sulla contabilità speciale di Tesoreria dello Stato, IBAN IT75A0100004306CS0000009601 (ALIAS CS-348-0001339), intestata a INPS Direzione Generale, indicando per il compenso *una tantum* la causale "EESSI REG./PROV\_UNA\_TANTUM" e per il compenso dell'anno di competenza la causale "EESSI REG./PROV\_ANNO\_\_\_\_\_" (esempio: "EESSI\_TOSCANA\_2026").

Infine, qualora il Soggetto Convenzionato decida di avvalersi di una formazione di tipo amministrativo in aula ulteriore, per un massimo di 40 persone (corso di 4 ore), il medesimo deve sostenere un costo aggiuntivo pari a 2.250,00 euro più IVA.

Tutti i costi per le prestazioni di servizio offerte dall'INPS sono assoggettati all'IVA pari al 22%.

L'Istituto emette regolare fattura nei modi e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

Il Direttore Generale  
Valeria Vittimberga